

**MOZIONE PER XXX CONGRESSO FORENSE**  
**AVVOCATI DIPENDENTI - ART. 22 Disegno di Legge S 601**

L'assoluta peculiarità dell'attività professionale dell'avvocato dipendente pubblico, non riconducibile a quella propria degli altri dipendenti pubblici, impone al Legislatore di osservare l'impostazione costante della Cassazione SU che ha espressamente sostenuto l'indefettibile autonomia organizzativa e funzionale che, anche nel contratto di lavoro, deve essere garantita agli avvocati delle Pubbliche amministrazioni al fine di assicurare che l'esercizio della professione forense all'interno di un Ente pubblico sia conforme ai principi propri dell'attività libero professionale svolta dagli avvocati del libero Foro.

Pertanto i requisiti dell'autonomia e indipendenza degli avvocati pubblici sono stati chiariti, per quanto attiene alla loro assolutezza, dall'interpretazione giurisprudenziale, che li ha riferiti allo svolgimento delle funzioni, che devono essere esercitate in sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di terzietà ed indipendenza da tutti i settori previsti in organico quindi dalla gestione negli affari amministrativi dell'ente di appartenenza.

La norma dell'art. 22 non costituisce altro che il recepimento del costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale che, come visto, impone di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale degli avvocati e l'indipendenza professionale del legale ad esso preposto nei confronti degli apparati amministrativi esistenti nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, evitando in tal modo ogni possibile ingerenza della dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali e dunque proficuamente garantendo il parallelo espletamento delle distinte attività ed i principi sottesi di buon andamento, correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione, presidiati dal filo conduttore della legalità di tutti gli atti e comportamenti dell'ente pubblico.

In questo contesto normativo, proprio al fine di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale, è necessario che la contrattazione collettiva nazionale, cui è demandata la disciplina del rapporto di lavoro degli avvocati pubblici dipendenti, si adegui a tali presupposti indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale in favore delle Pubbliche amministrazioni, collocando gli avvocati in apposite separate "sezioni di contrattazione" nell'ambito delle Aree dirigenziali di riferimento, in tal senso interpretando la disposizione di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 150/2009 sulla base dei principi e criteri direttivi della Legge delega n. 15/2009.

**IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

- impegna il Parlamento italiano ad approvare il testo dell'art. 22 del d.d.l. così come licenziato dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.
- Il Ministro per Pubblica Amministrazione e l'Innovazione a dare direttive all'ARAN in sede di "accordo" per la composizione dei comparti e delle aree di contrattazione, previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 159/2009, affinché gli "avvocati" dipendenti degli enti pubblici, assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 165/2001 siano collocati, ai fini contrattuali, in apposite "sezioni separate" di contrattazione nell'ambito delle corrispondenti Aree dirigenziali.